

(N. 2510-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1952 (V. Stampato N. 2670)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1952

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministri interessati, ha presentato, il 4 aprile corrente anno, alla Camera dei deputati, un disegno di legge riguardante « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina », per prolungare di un altro triennio l'efficacia del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, già prorogata di un bien-

nio dalla legge di conversione del decreto stesso del 22 marzo 1950, n. 144, e venuta a scadere il 20 marzo 1952.

Detto progetto provvede a nuovi finanziamenti nella misura di 50 milioni annui per 30 anni, per il concorso statale al pagamento degli interessi sui mutui contratti per la formazione della piccola proprietà contadina e di un miliardo e 700 milioni di ulteriore

aumento al fondo stanziato, coll'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114, per conferimento di contributi alle spese per opere di miglioramento fondiario eseguite sui fondi acquistati e aventi carattere di piccola proprietà contadina.

Inoltre il progetto propone di riporre in vigore, per un triennio, l'agevolazione, già consentita per un anno coll'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ai proprietari eventualmente soggetti a espropriazione dalla legge di riforma fondiaria, di non tener conto, nell'applicazione del limite delle superfici, dei terreni venduti nel triennio, sempre che tali vendite siano fatte unicamente alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Altre disposizioni, di minor importanza, definiscono i rapporti fra gli acquirenti e la Cassa alla quale vengono estesi i benefici fiscali già concessi, dall'articolo 3 del decreto 24 febbraio 1948, n. 114, alle Cooperative agricole per gli atti di acquisto di fondi e di eventuale loro suddivisione fra i soci.

Infine, in caso di pagamento dilazionato, il progetto propone che gli atti di quietanza di pagamento del prezzo, siano soggetti alla sola imposta fissa di registro e d'ipoteca.

La Camera dei deputati ha notevolmente modificato la proposta ministeriale:

anzitutto dal lato finanziario, elevando lo stanziamento annuo per il trentennio, da 50 a 200 milioni;

in secondo luogo, creando una nuova fonte di piccola proprietà contadina, coll'autorizzare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad espropriare — entro il 31 dicembre 1953 — a favore della Cassa, i fondi dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica stabiliti dal decreto regio 13 febbraio 1933, n. 215, ai quali proprietari, prima dell'anno 1948, fossero stati notificati i piani di bonifica secondo le norme stabilite dal testo unico del 10 ottobre 1905, n. 647;

in terzo luogo, rendendo operante ed efficace il progetto in esame a partire dal 20 marzo 1952, in modo che non vi sia discontinuità di applicazione dei provvedimenti a favore della formazione della piccola proprietà contadina;

infine, rispetto alle agevolazioni fiscali per gli atti di formazione della piccola pro-

prietà stessa, estendendo a tutto il territorio della Nazione la norma, prima riservata all'Italia meridionale e alle Isole, che fissa a 1/10 della normale l'imposta di registro — anziché la metà per l'Italia centro settentrionale — e applicando ovunque la imposta fissa ipotecaria, mentre una tale facilitazione, prima, era riservata solamente all'Italia meridionale ed alle Isole.

Aggiungasi che il testo approvato dalla Camera dei deputati, meglio definisce le condizioni per le quali gli acquirenti di piccole proprietà contadine possono godere dei benefici fiscali concessi dalle leggi in materia e detta più chiare e liberali norme per la presentazione dei documenti all'uopo richiesti, rendendo impossibili le interpretazioni capziose e defatiganti che erano riuscite a sabotare la volontà del legislatore nei primi tempi di applicazione dei provvedimenti a favore della formazione della piccola proprietà contadina.

Nuova è pure la disposizione che estende i detti benefici fiscali anche nei contratti di acquisto di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto della compravendita o dell'enfiteusi, purchè destinate all'abitazione del compratore o dell'enfiteuta.

La vostra commissione convinta che i progetti pervenuti al Senato, già approvati dalla Camera dei deputati, per un doveroso riguardo ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento e per la speditezza del lavoro legislativo, non debbano esser modificati se non per gravi e sostanziali motivi, ha constatato che nella fattispecie essi non esistono e perciò, unanime, propone l'approvazione, senza modifiche, del testo in esame.

Tale approvazione, senza modifiche, è proposta anche se la dizione dell'articolo 3 poteva esser migliore. Infatti esso contempla solo le attestazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per autorizzarne la produzione entro sei mesi dalla pubblicazione della legge nel caso che non fossero state presentate in termine. Nulla però dice delle dichiarazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* dello stesso articolo che non fossero fatte in termine, cioè contestualmente ed esplicitamente.

Ma, logicamente, anche per queste, è implicito, che deve esser concessa la stessa facoltà, deve cioè esser consentito che possano esser

rese nel termine di sei mesi davanti a notaio, altrimenti la produzione dei documenti a nulla gioverebbe, se le dichiarazioni non fossero state fatte e non fosse consentito di farle, o gioverebbero solo a coloro che le fecero in termine (contestuali) escludendo ingiustamente coloro che non le fecero per negligenza o dimenticanza del notaio.

Lo spirito informatore del provvedimento autorizza questa interpretazione e la Commissione avrebbe formulato più chiaramente l'articolo 3 se ciò non ritardasse l'approvazione del disegno di legge.

Urgenza evidente, posto che, dal 20 marzo di quest'anno, il processo di formazione di piccola proprietà contadina si è arenato e da

ogni parte giungono pressanti istanze per il ripristino della efficacia dei precedenti provvedimenti in materia. Infatti, le domande prodotte da manuali coltivatori della terra per la costituzione di piccole proprietà contadine e di arrotondamento di proprietà già esistenti, con i benefici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sono andate continuamente aumentando. Quelle accolte sono state in totale 153.155, delle quali 43.468 nell'esercizio 1951-1952.

Il seguente prospetto dà un'idea della provenienza geografica delle domande accolte e della estensione complessiva e media dei fondi di cui sono oggetto.

Domande accolte al 31 agosto 1952			
	Numero	Superficie in Ha.	Rapporto
<i>Italia Settentrionale:</i>			
Piemonte . . . . .	9521	8504.34.55	} $\frac{104536.57.02}{59404} = \text{Ha. } 1.75.97$
Liguria . . . . .	393	416.81.97	
Lombardia . . . . .	8186	14772.43.95	
Veneto . . . . .	30164	37258.53.25	
Emilia . . . . .	11140	43584.43.20	
	59404	104536.57.02	
<i>Italia Centrale:</i>			
Toscana . . . . .	2357	17338.61.78	} $\frac{42783.86.46}{12036} = \text{Ha. } 3.55.46$
Marche . . . . .	3604	11270.23.04	
Umbria . . . . .	421	1570.32.06	
Lazio . . . . .	5474	12604.69.58	
	12036	42783.86.46	
<i>Italia Meridionale:</i>			
Abruzzi . . . . .	19981	19083.05.29	} $\frac{75113.35.05}{63779} = \text{Ha. } 1.18.71$
Campania . . . . .	20274	16824.48.27	
Puglia . . . . .	15615	24181.56.13	
Lucania . . . . .	5137	10794.94.85	
Calabria . . . . .	2772	4529.30.51	
	63779	75113.35.05	
<i>Isole:</i>			
Sicilia . . . . .	17078	100928.49.40	} $\frac{103650.65.79}{17936} = \text{Ha. } 5.77.89$
Sardegna . . . . .	858	2722.16.39	
	17936	103650.65.79	
TOTALE E MEDIA GENERALE . . . . .	153155	326684.44.32	Ha 2.13.30

Quanto alla reale efficienza dell'intervento statale col contributo del 4,50 per cento sul pagamento degli interessi dei mutui, essa si può desumere dal complesso delle operazioni compiute dagli istituti di credito autorizzati a

eseguire tali operazioni e dall'opera della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina che sono riassunte nei seguenti prospetti.

LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30 GIUGNO 1952 DAGLI ISTITUTI DI CREDITO IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, E DELLA LEGGE 23 MARZO 1950, N. 144.

ISTITUTI DI CREDITO	Numero delle operazioni	Importo dei mutui (Lire)	Annualità (Lire)	Interessi semplici (Lire)
Istituto federale di credito per il Piemonte — <i>Torino</i> . . . . .	81	109.150.000	3.392.100	947.847
Cassa di Risparmio delle provincie lombarde — <i>Milano</i> . . . . .	23	79.540.000	2.420.162	836.808
Istituto di credito fondiario per le Venezie — <i>Verona</i> . . . . .	65	49.990.000	1.339.976	213.435
Istituto federale delle casse di risparmio venete — <i>Venezia</i> . . . . .	79	57.416.000	1.670.275	422.335
Sezione del Credito agrario dell'Emilia e Romagna <i>Bologna</i> . . . . .	41	146.010.000	4.389.638	3.632.550
Istituto federale di credito agrario per la To- scana — <i>Firenze</i> . . . . .	89	102.510.000	3.137.618	982.405
Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale — <i>Roma</i> . . . . .	3	2.500.000	77.450	64.045
Sezione del Credito agrario del Banco di Napoli — <i>Napoli</i> . . . . .	40	41.228.000	1.073.015	768.958
Sezione del Credito agrario del Banco di Sicilia — <i>Palermo</i> . . . . .	11	234.670.000	7.277.060	1.849.870
Istituto di Credito agrario per la Sardegna — <i>Sas- sari</i> . . . . .	—	—	—	—
Sezione per Credito agrario della Banca Nazionale del Lavoro — <i>Roma</i> . . . . .	1	6.900.000	195.440	28.460
Consorzio Nazionale di Credito agrario di miglio- ramento — <i>Roma</i> . . . . .	48	645.626.800	20.407.155	6.475.795
Vendita con pagamento rateale . . . . .	5	105.810.000	3.021.595	932.355
TOTALE . . . . .	486	1.581.350.000	48.401.484	17.154.863

SITUAZIONE DELL'IMPIEGO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE  
DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.

REGIONI	Acquisti effettuati		Acquisti deliberati		Superficie rivenduta in Ha.
	Superficie in Ha.	Valore in lire	Superficie in Ha.	Valore in lire	
Piemonte . . . . .	—	—	—	—	—
Lombardia . . . . .	—	—	—	—	—
Veneto . . . . .	62	9.172.379	—	—	62
Liguria . . . . .	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	1836	728.362.822	301	108.000.000	1836
Toscana . . . . .	1430	162.174.232	73	5.000.000	283
Umbria . . . . .	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	55	27.045.000	35	28.700.000	—
Lazio . . . . .	2488	344.001.400	920	95.280.000	994
Abruzzi . . . . .	—	—	230	41.400.000	—
Campania . . . . .	—	—	130	17.200.000	—
Puglie . . . . .	582	82.976.111	150	44.500.000	432
Lucania . . . . .	200	21.689.428	—	—	200
Calabria . . . . .	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	64	10.197.440	—	—	64
TOTALE . .	6717	1.385.678.812	1839	340.080.000	3871

L'esame dell'ultimo prospetto, ricordando che le richieste accettate di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, hanno riferimento ha una superficie media di ettari 2,13.30, con un calcolo, sia pure approssimativo, ci consente di supporre, che la Cassa è in grado di soddisfare solo a 3150 di esse. Tenendo poi presente che il costo medio per ettaro dei terreni, acquistati dalla Cassa, risulta essere di 205 mila lire, in cifra tonda, all'ettaro, per cui ogni domanda accettata corrisponderebbe ad una disponibilità ereditizia di lire 420 mila si può dedurre che l'impiego constatato di un miliardo e mezzo di lire, da parte degli istituti di credito, avrà potuto soddisfare ad un numero di richieste ben di poco superiore a quello a cui ha potuto e potrà

provvedere la Cassa coi suoi acquisti perfezionati o solo deliberati. Cosicché tenendo conto del reimpiego del provento delle rivendite a fatica si giungerebbe a soddisfare 10 mila sulle 153.155 presentate: meno del 10 per cento.

L'esame dei prospetti può dar luogo a illusioni e considerazioni diverse, ma quella essenziale consiste nella constatazione che, finora il decreto 24 febbraio 1948, n. 114, ha avuto un'efficacia incommensurabilmente superiore per le agevolazioni fiscali che consente, in confronto al contributo statale nel pagamento degli interessi dei mutui. Anche triplicando lo stanziamento annuo per tale servizio, gli effetti saranno limitati sia perchè il coltivatore diretto è restio a ricorrere al credito fondario

a causa delle noie, delle perdite di tempo, del costo della documentazione e soprattutto perchè il debito — anche se rateato e a lungo scadenza — lo preoccupa e turba la sua tranquillità di spirito, sia perchè, anche supposto che si triplichino le operazioni di credito finora eseguite, il numero delle piccole proprietà contadine di possibile creazione resta modesto.

Finora dei provvedimenti per favorire la creazione della piccola proprietà contadina hanno soprattutto beneficiato i coltivatori diretti che, per la congiuntura economica del tempo di guerra, possedevano disponibilità liquide. Bisogna continuare, e non solo per un triennio, nella politica di agevolazioni fiscali, perchè il loro reddito disponibile sia

investito nella terra e non invogliato verso altri impieghi che accrescerebbero l'esodo dei contadini e lo spopolamento delle campagne. Ma è doveroso altresì constatare che l'accesso alla proprietà da parte del contadino nullatenente, o dotato di scarse riserve, è stato molto modesto. Se lo Stato vuol proporsi di agire seriamente in loro favore ed anche di consolidare la piccola proprietà contadina, da tempo esistente, ed in molte zone, specie in montagna, in crisi cronica, deve apprestare ben altri programmi e piani d'azione, per lo meno decennali, con mezzi adeguati e per certo più cospicui di quelli, finora, predisposti.

PIEMONTE, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio, a decorrere dal 20 marzo 1952.

## Art. 2.

Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

L'istanza dovrà essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.

## Art. 3.

Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere *b*) e *d*) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

## Art. 4.

L'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'articolo 1 della presente legge:

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verificano le seguenti condizioni:

*a*) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

*b*) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

*c*) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

*d*) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

« La disposizione della lettera *d*) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

« I benefici suddetti sono estesi agli atti di compra-vendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purchè destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina.

« È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

« L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *a*) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere *b*) e *d*) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera *c*) una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti ».

#### Art. 5.

In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato, rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

#### Art. 6.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-

1952, di lire 200 milioni all'anno per trenta anni, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

#### Art. 7.

Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, lettera *b*), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidi, a norma delle leggi di bonifica, e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.

#### Art. 8.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 nello esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; l'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1952-1953 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7, si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.

#### Art. 9.

La lettera *e*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

#### Art. 10.

Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una super-



ficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 11.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'articolo 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 6477, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalle norme seguenti:

A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali, prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero per l'agricoltura e le foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà stato pubblicato per estratto nel *Foglio degli annunci legali* della Provincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale,

pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione.

Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero per la agricoltura e le foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale è pronunciata la espropriazione.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'Ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprietà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento.

#### Art. 12.

La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè delle possibilità d'impiego delle unità

lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipula del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.

Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori dei fondi che essa è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unità familiare da insediare sui fondi suddetti.

#### Art. 13.

Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esercizio della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

#### Art. 14.

È data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in

apposito conto che verrà indicato dalla « Cassa » stessa.

Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito, la « Cassa » può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 15.

Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite e delle concessioni in enfiteusi, sono applicabili l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.

#### Art. 16.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

#### Art. 17.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.